

Transazione

Transazione non impugnata e risarcimento dei danni per illecito incidente sulla formazione della volontà negoziale: brevi note sulla sentenza d'appello CIR/Fininvest

di **Francesco Di Ciommo**

CIR, nel noto caso in commento, ha agito contro Fininvest senza contestare l'efficacia della transazione a suo tempo conclusa tra le parti e senza agire per la revocazione (per corruzione del giudice, *ex art.* 395 c.p.c.) della sentenza la cui erroneità lamenta ed alla quale riconduce il danno di cui chiede il risarcimento. La Corte d'Appello di Milano non ha riscontrato in tale atteggiamento alcuna contraddizione, né ha ritenuto che la transazione in questione ed il passaggio in giudicato della sentenza potessero sortire effetti preclusivi sul giudizio. Al tema, indagato con particolare attenzione sul versante della transazione, sono dedicate le considerazioni che seguono.

La transazione del 29 aprile 1991

Tra i molti approfondimenti cui si presta la corposa e complessa sentenza del 9 luglio 2011, resa dalla Corte d'Appello di Milano nell'ormai celeberrima saga CIR/Fininvest (o Lodo Mondadori, che dir si voglia), vi è senz'altro quello - di particolare interesse - concernente i rapporti tra la transazione in origine stipulata tra le parti e la successiva azione di responsabilità extracontrattuale promossa da CIR ed esitata nella nota condanna di Fininvest al risarcimento multimilionario di cui hanno dato ampia notizia i *mass media*, nazionali e non.

Al fine di svolgere una qualche riflessione in argomento necessita puntualizzare alcune circostanze.

I fatti principali che costituiscono la trama della saga sono risaputi, e comunque sono ben sintetizzati negli altri contributi pubblicati su questo stesso numero di *Danno e responsabilità* a commento della pronuncia in epigrafe. Per quel che qui rileva, uno snodo fondamentale è costituito dalla transazione stipulata in data 29 aprile 1991 tra Silvio Berlusconi, Carlo Caracciolo, Carlo De Benedetti, Lucio

Formenton, Leonardo Mondadori ed Eugenio Scalfari - e cioè tra tutti i principali protagonisti della annosa vicenda - «sia in proprio che in rappresentanza dei Gruppi, delle Società e dei familiari che ad essi rispettivamente fanno capo». Come noto, in forza di tale transazione sono stati ridisegnati, attraverso un'articolata rete di obblighi reciproci sostanzialmente destinati a tradursi nella cessione incrociata di partecipazioni sociali tra i contraenti, gli assetti proprietari del Gruppo Arnoldo Mondadori Editore e del "Gruppo Editoriale L'Espresso" (comprensivo della "Editoriale La Repubblica"), e cioè, in definitiva, di una buona (e pregiata) fetta della migliore editoria italiana.

Scopo perseguito dalle parti, come espressamente si legge tra le premesse della transazione stessa: «risolvere consensualmente tutte le controversie insorte tra esse e tra le società di cui al presente accordo relativamente al controllo di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e della AMEF Finanziaria S.p.A.». Va, a questo proposito, ricordato che la transazione giunge a valle dell'annullamento, da parte della

Corte d'Appello di Roma - relatore il Giudice Metta (che solo dopo si scoprirà essere stato corrotto per pilotare la decisione) - del c.d. "Iodo Pratis", in precedenza intervenuto tra i contendenti e che aveva sostanzialmente riconosciuto le ragioni di CIR. A suggellare il proposito di concludere una transazione tombale, in particolare gli artt. 10 ed 11 del testo contrattuale, laddove, rispettivamente, si legge che: «Non appena avvenuta la completa esecuzione degli accordi di cui agli articoli 1), 2) e 4), le parti abbandoneranno, nelle forme opportune, e con integrale compensazione delle relative spese, tutte le azioni giudiziarie ed arbitrali in corso con reciproche rinunce alle corrispondenti domande e ad ogni altra pretesa afferente i rapporti oggetto di lite.»; e che: «Con la conclusione e subordinatamente alla puntuale esecuzione dei presenti accordi le parti tutte, anche in rappresentanza dei rispettivi Gruppi, Società e famiglie, dichiarano di nulla avere più a reciprocamente pretendere in relazione a tutte le vicende formanti oggetto delle varie procedure contenziose ed arbitrali in atto nonché in relazione a tutti i contratti, accordi, impegni fra esse (o talune di esse) stipulati relativi e/o connessi alle rispettive partecipazioni in AME [Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., n.d.a.] o AMEF [Arnoldo Mondadori Editore Finanziaria S.p.A., n.d.a.], e che con la firma della presente scrittura si intendono consensualmente risolti, e di nulla avere più a contestarsi l'un l'altra - in qualsiasi sede e con qualsiasi mezzo - con riferimento alle parti e ai rispettivi Gruppi».

Senonché, la transazione si è rivelata tombale solo a parole, perché, pur rimanendo essa pienamente efficace, in quanto nessuno ne ha mai contestato la piena validità, uno dei contraenti, e cioè CIR, una volta affermata in sede penale la responsabilità del giudice Metta per corruzione, ha agito giudizialmente verso un altro dei contraenti, e cioè Fininvest, per ottenere il risarcimento di danni - consistenti, secondo la Corte d'Appello di Milano, nell'indebolimento della posizione negoziale di CIR nell'ambito delle trattative finalizzate alla stipula della transazione, ovvero, secondo il Tribunale di primo grado, nella perdita di *chance* di vittoria nel giudizio di impugnativa del lodo - asseritamente derivanti dalla sentenza della Corte d'appello di Roma che, come detto, aveva (si assume, erroneamente) riformato il c.d. "Iodo Pratis" in ragione della corruzione proprio di Metta (secondo CIR, addebitabile a Fininvest). In definitiva, può dirsi che CIR ha agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da una vicenda giudiziale - giova ripeterlo, quella svolta dinnanzi alla Corte d'Appello di Roma - che, a rigore, sem-

brerebbe rientrare nel perimetro della transazione. Proprio tale circostanza è, tuttavia, negata dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano, la quale, nelle pagine da 101 a 105, si occupa della questione e, pur con qualche distinguo rispetto al giudice di prime cure (v. *infra*), condivide con quest'ultimo l'idea che i fatti oggetto della pretesa risarcitoria di CIR siano, a conti fatti, fuori dall'oggetto della transazione (1).

Il tutto senza che i giudici milanesi abbiano avvertito la irrisolvibile contraddizione che pare caratterizzare il comportamento processuale di chi, pur non contestando la piena efficacia della transazione, né agendo per la revocazione (per corruzione del giudice, ex art. 395 c.p.c.) della sentenza la cui ingiustizia lamenta, chiede in giudizio (ed ottiene) il risarcimento per danni che - sia nella interpretazione della fattispecie e secondo la qualificazione giuridica del danno date dal Tribunale, sia nella diversa prospettiva seguita dalla Corte d'Appello (v. *supra*) - sono comunque, per l'appunto, derivanti da, o quanto meno collegati a, tale sentenza.

È, dunque, senz'altro il caso di approfondire il discorso.

Transazione e risarcimento dei danni

Alla tematica in esame è dedicato, in questo stesso numero di *Danno e responsabilità*, un commento a firma di Luciano Vasques che tratta delle possibili ricadute, in tema di invalidità dell'accordo transattivo, della corruzione del giudice Metta, per un verso, e della consapevolezza (qualificata) di CIR circa tale corruzione, per altro verso. Lo scritto si chiude con la condivisibile osservazione per cui, se fosse vero quanto afferma la Corte d'Appello di Milano circa la sicura erroneità della sentenza di annullamento del "Iodo Pratis", allora bisognerebbe ritenere che, anche indipendentemente dalla conoscenza del fatto corruttivo, CIR senz'altro, al momento in cui ha concluso la transazione, era consapevole (o, co-

Nota:

(1) A commento della sentenza di primo grado resa dal Tribunale Milano il 3 ottobre 2009, v. C. Scognamiglio, *Ingiustizia e quantificazione del danno da sentenza frutto di corruzione di uno dei componenti del collegio*, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, 611; E. Gabrielli, *Il contratto, il torto e il danno da chance perduta: profili di un'ipotesi giurisprudenziale*, in *Giust. civ.*, 2010, 503; M. Franzoni, *La chance, il danno non patrimoniale e il caso Mondadori*, in *Contratto impresa*, 2009, 1181; F. Gazzoni, *Ci vorrebbe un giudice di un altro pianeta (qualche dubbio «garantista» sulla sentenza di risarcimento del danno per il c.d. Iodo Mondadori)*, in *Riv. dir. fam.*, 2009, 1898; e C. Castronovo, *Vaga culpa in contrahendo: invalidità, responsabilità e la ricerca della chance perduta*, in *Europa dir. priv.*, 2010, 33.

unque, vi sono altissime probabilità che lo fosse, vista l'importanza della vicenda e la qualità dei legali coinvolti) della possibilità di riuscire ad ottenere un rovesciamento di tale sentenza in forza del rituale (per altro, già introdotto) ricorso per Cassazione, di talché essa ha rinunciato scientemente, mercé l'accordo transattivo, a tale possibilità di contestazione, senza che la successiva scoperta della corruzione del giudice Metta, possa, dunque, evidentemente aggiungere alcunché rispetto alla causazione di un eventuale danno in capo alla CIR consistente nell'aver concluso la transazione, o nell'averla conclusa a certe condizioni piuttosto che ad altre.

Nelle presenti brevi note - prescindendo completamente dai molti punti critici della sentenza riguardanti, in particolare, il nesso di causalità e la natura giuridica del danno risarcito - oltre ad esplicitare valutazioni parzialmente divergenti da quelle di Vassques circa la validità della transazione conclusa tra CIR e Fininvest, si vuole svolgere una riflessione di tenore parzialmente diverso, finalizzata ad indagare la correttezza dell'operato dei giudici milanesi, nella parte in cui essi hanno ritenuto che per CIR fosse possibile chiedere un risarcimento del danno per aver subito, a causa dell'altrui fatto illecito, un condizionamento rilevante nella formazione della propria volontà transattiva (incidente sull'*an* ovvero anche solo sul *quantum* pattuito), senza contestare la validità, e dunque l'efficacia, della transazione in cui detta volontà è stata riversata. Ovvero, in una diversa prospettiva, più aderente al ragionamento seguito dai giudici milanesi, che sia possibile chiedere il risarcimento del danno - consistente (come detto) nell'indebolimento della propria posizione negoziale derivante dall'aver subito un'ingiusta sentenza a causa della corruzione del giudice - quando gli effetti di tale sentenza sono stati fatti oggetto di una complessa transazione tombale, intervenuta tra le parti prima che la corruzione fosse nota, e ciò anche in mancanza di impugnativa della transazione stessa da parte dell'asserito danneggiato.

CIR, con tutta probabilità, non ha impugnato la transazione perché non interessata a far saltare il delicato equilibrio proprietario dalla stessa determinato, e consolidato nei lustri seguenti. O comunque perché consapevole dell'obiettiva impossibilità materiale, una volta eventualmente rimossi gli effetti dell'accordo transattivo, di far sì che ognuna delle parti tornasse nella titolarità dei diritti antecedenti alla stipula del medesimo, o quantomeno di portare tutti i contraenti sulla stessa ideale curva di indifferenze delle utilità in cui ciascuno si collocava in quel momento. Senza considerare per altro che, in

ogni caso, una volta rimossa la transazione, sarebbero riemersi tra le parti gli effetti della sentenza della Corte d'appello di Roma viziata dalla corruzione del giudice Metta, per paralizzare i quali CIR avrebbe potuto esclusivamente (e sempre che intanto non fossero scaduti i relativi termini processuali, come invece è avvenuto nel caso di specie) proporre una rituale revocazione della sentenza, ex artt. 395 ss. c.p.c., essendo, *medio tempore*, sopravvenuto il passaggio in giudicato della stessa per mancata impugnazione tramite ricorso per Cassazione.

È proprio in considerazione di tutto ciò che nella vicenda in esame, piuttosto che alla nullità della transazione si guarda al risarcimento del danno la cui misura viene computata sulla sorta della differenza tra l'esito (indisturbato) della pattuizione in qualche modo inficiata dal dolo del giudice e l'assetto che si sarebbe determinato se l'autonomia privata si fosse potuta spiegare senza alcuna indebita interferenza. E, tuttavia, ammesso e non concesso che nel caso di specie quella battuta da CIR e seguita dai giudici fosse, in punto di fatto, la proverbiale strada obbligata, resta da chiedersi se, in punto di diritto, il perseguimento di tale via appaia corretto.

In altre parole, resta da chiedersi se nel nostro diritto civile chi ritiene di aver subito un danno derivante da un fatto illecito che ha inciso sulla sua volontà a transigere, ovvero ha determinato (a sua insaputa) le condizioni fattuali (*id est*, nel nostro caso, l'emissione di una sentenza ingiusta) presupposto dell'intervenuta la transazione (o delle condizioni oggetto di tale transazione), possa agire per il risarcimento del danno indipendentemente dalla rimozione degli effetti della transazione stessa (e della sentenza che si è scoperto essere ingiusta), e dunque indipendentemente dalla proposizione, e dal relativo accoglimento, delle domande giudiziali di annullamento o nullità dell'accordo transattivo (e di revocazione della sentenza).

La questione, come evidente, coinvolge problematiche più generali inerenti, da un lato, gli effetti degli accordi transattivi e quelli delle sentenze, e dall'altro i rapporti tra rimedi contrattuali e responsabilità civile. Ma, fermo restando che non è dato in questa sede trattare compiutamente tali argomenti, giova andare con ordine per mettere a fuoco gli aspetti più rilevanti del tema specifico reso oggetto del nostro esame.

Effetti transattivi ed invalidità

Come correttamente osservato in dottrina, «se il contratto è essenzialmente un mezzo per la compo-

zione dei privati interessi, la transazione si presenta quale tipo contrattuale in grado di realizzare qualsiasi composizione di interessi disponibili, determinando effetti preclusivi, e capace di generare a un tempo ogni specie di effetto negoziale a carattere costitutivo» (2). Per cogliere compiutamente la natura del negozio transattivo, va dunque posto l'accento sulla sua capacità di consentire qualsiasi composizione di interessi disponibili, a prescindere dalla fondatezza delle rispettive posizioni delle parti e valorizzando esclusivamente il momento della pretesa di queste.

In proposito, Angelo Falzea - discorrendo delle differenze tra atto di accertamento e contratto di transazione - rileva che le parti del negozio transattivo non hanno il proposito di «attuare una puntuale e fedele determinazione della realtà giuridica, ché anzi attraverso la soluzione pratica da essa raggiunta tendono appunto ad evitare le lungaggini e le difficoltà di un accertamento giurisdizionale [...] Lungi dal voler l'accertamento i soggetti, con la transazione, intendono invece evitare l'accertamento, attraverso una soluzione pratica che, operando unicamente sul piano delle pretese, prescinde dalla effettiva portata della realtà giuridica da cui muove la contestazione» (3); per concludere affermando che la transazione è un negozio con effetti preclusivi, e dunque ben si distingue dai fenomeni di accertamento, «perché essa, svolgendosi interamente sul piano delle pretese, non si fonda sul momento della conoscenza, che rappresenta un dato necessario di ogni figura di accertamento» (4). In definitiva, dunque, sempre secondo l'autorevole studioso messinese, nella transazione «l'intento di precludere ogni contestazione sulla situazione giuridica determinata con il regolamento transitorio transattivo costituisce il naturale completamento dell'intento di togliere di mezzo la lite mediante una soluzione di compromesso» (5).

Coerentemente con la particolare natura assegnata dal legislatore alla transazione, che dunque opera come negozio «sugli effetti giuridici» (6), la disciplina dell'invalidità di tale tipo contrattuale, disposta agli artt. 1969-1975 c.c., risulta parzialmente diversa, *rectius* speciale, ed invero anche più scivolosa, rispetto a quella comunemente operante per gli altri negozi giuridici. In particolare, per quanto qui rileva, va evidenziato che il codice civile in tema di transazione, mentre non fa eccezione alle regole generali relativamente alla rilevanza di dolo e violenza (dovendosi reputare applicabili le norme previste per il contratto in genere), per quanto invece attiene all'errore apporta significati-

ve deroghe rispetto alle disposizioni ordinarie in quanto, fermo restando che l'errore ostativo potrà pur sempre esser causa di annullamento del contratto e che l'errore materiale risulterà sempre suscettibile di rettifica ai sensi dell'art. 1430 c.c. (7), una disciplina speciale è approntata per la transazione dall'art. 1969 c.c. in tema di errore di diritto, mentre l'errore di fatto non è oggetto di alcuna specifica disposizione.

La mancanza di disposizioni codicistiche relative all'errore di fatto ha consentito agli studiosi di avanzare diverse tesi in proposito. Secondo una prima opinione, l'errore di fatto sarebbe soggetto alle stesse regole poste dall'art. 1969 c.c. con riferimento espresso al solo errore di diritto: conseguentemente, l'errore di fatto non sarebbe rilevante quando incidesse sulle questioni che hanno formato oggetto della controversia, *caput controversum* (8), mentre rilevarebbe ogniqualvolta, al contrario, cadesse su una questione estranea alla controversia (9), ma che funge da presupposto della transazione, in quanto costituisce elemento che ha indotto le parti a transigere (10).

Si è, tuttavia, rilevato in senso contrario che, in difetto di previsioni normative, pare difficile escludere per l'errore di fatto l'operatività della disciplina generale in tema di contratto. Secondo questo orientamento meno restrittivo, l'errore sarà dunque rilevante, conducendo all'annullabilità della transazione, qualora debba ritenersi essenziale (secondo

Note:

(2) Così A. Palazzo, *Transazione*, voce del *Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile*, vol. XIX, Torino, 1999, ristampa Milano 2008, 386-415, in part. 387. Cfr. Carresi, *La transazione*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1956; nonché E. Del Prato, *La transazione*, Milano, 1992.

(3) Così A. Falzea, *Accertamento (Teoria generale)*, in *Enc. dir.*, I, Milano, s.d., ma 1958, 217.

(4) Così ancora Falzea, *op. cit.*, 217.

(5) Ancora Falzea, *op. cit.*, 218.

(6) Il tema è diffusamente affrontato da G. Doria, *I negozi sugli effetti giuridici*, Milano, 2000.

(7) Cfr. V. Pietrobon, *L'errore nella teoria del negozio giuridico*, Padova, 1963; ed anche M. Segni, *Natura della transazione e disciplina dell'errore e della risoluzione*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, 250.

(8) Così E. Valsecchi, *Il giuoco e la scommessa. La transazione*, in *Trattato dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1986, 331.

(9) Così, *ex multis*, P. Gallo, *I vizi del consenso*, in *I contratti in generale*, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, 458.

(10) Cfr. Cass. 16 marzo 1981, n. 1465, in *Giur. it.*, voce del Rep. "Transazione", n. 4; e così anche Cass. 5 aprile 1975, n. 1217, in *Giur. it.*, 1975, I, 1, 1796; Cass. 14 marzo 1973 n. 750, *ivi*, 1973, I, 1, 1432, e Cass. 17 agosto 1950, in *Foro it.*, 1950, I, 1520.

i criteri di cui all'art. 1429 c.c.) e riconoscibile (11).

Dunque, calando il dibattito dottrinale, di cui si sono appena tracciate le linee essenziali, sul piano concreto della vicenda in esame, appare evidente che, seguendo il ragionamento della Corte d'appello di Milano, la corruzione, con conseguente erroneità, che inficerebbe la sentenza della Corte d'Appello di Roma sul "lodo Pratis", può essere qualificata in termini di fatto illecito, ignorato da CIR fino alla sentenza penale che ha condannato Metta, capace di incidere in modo determinante, sotto il profilo dell'*an*, o quanto meno del *quantum*, sulla formazione della volontà transattiva di tale parte contrattuale. In sostanza, CIR sarebbe stata indotta a stipulare la transazione anche (e forse principalmente) in ragione del rovescio subito dinnanzi alla Corte d'appello di Roma, ma rispetto a tale presupposto, mentre Fininvest conosceva il fatto costituito dalla corruzione, CIR era totalmente ignara della circostanza, e dunque si è indotta a transigere commettendo un errore di fatto - consistente nel ritenere che la sentenza fosse stata emessa da giudici non corrotti - rilevante ai fini dell'annullabilità della transazione, anche in applicazione della tesi più restrittiva tra quelle sopra ricordate (12), giacché non relativo al *caput controversum*, e cioè agli interessi, alle pretese ed ai diritti contrapposti e fatti oggetto di transazione.

Allo stesso risultato - e cioè a ritenere la transazione in parola annullabile su istanza di CIR - si arriva ragionando in termini di dolo, e cioè interpretando la vicenda corruttiva del giudice Metta, ed il silenzio che sulla stessa Fininvest ha avuto durante le trattative e la stipula della transazione, in termini di vizio del consenso di CIR indotto volutamente da Fininvest. Ciò, ovviamente, sempre nella prospettiva delineata dalla sentenza d'appello in esame, secondo la quale a Fininvest è senz'altro riconducibile, se pure (in mancanza di prova piena) in ragione di un giudizio di mera probabilità, l'illecito costituito dalla corruzione.

Per il vero, sembra che vi fosse addirittura una terza possibile via data a CIR per contestare la validità della transazione. Ed infatti, l'art. 1972, comma 2, c.c. sancisce l'annullabilità della transazione quando «è stata fatta relativamente ad un titolo nullo», sempre che a chiederla sia «la parte che ignorava la causa di nullità del titolo». Forzando (leggermente) il dato letterale, ed adattando il concetto di nullità del titolo a quello di sentenza meritevole di revocazione (come noto le sentenze sono titoli giudiziali), si potrebbe finanche sostenere (a parte restando il

discorso concernente il fatto che la corruzione di un giudice sui tre che compongono il Collegio non è detto comporti revocazione ex art. 395, n. 6, c.p.c. (13)) che la revocabilità (per l'appunto, valutata ex artt. 395 ss. c.p.c.) della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma - o meglio ancora la revocazione, nel caso in cui fosse stata richiesta ed ottenuta - inficia la validità della transazione perché relativa ad un titolo giudiziale che CIR non sapeva, quando ha concluso la transazione, essere non idoneo a produrre effetti giusti e stabili nell'ordinamento.

Corruzione del giudice e fatto illecito dannoso

La possibilità per CIR di agire giudizialmente al fine di far valere l'invalidità della transazione nella sentenza di primo grado era stata negata in radice dal Tribunale di Milano, secondo il quale nella fattispecie non appariva esperibile nessuna azione a riguardo. Viceversa, la Corte d'Appello, forse consapevole della debolezza del ragionamento svolto sul punto dal giudice di prime cure, preferisce prescindere espressamente dalla questione, tanto da affermare (alle pagg. 103 e 104 della sentenza in esame) che, indipendentemente dalla possibilità di CIR di agire per l'annullamento della transazione, ciò che rileva, ai fini dell'accoglimento della sua richiesta risarcitoria, è che la transazione «è riferita unicamente ad ipotesi relative a procedure contenziose e arbitrali, in atto al momento della transazione, nonché a "tutti i contratti, accordi, impegni, fra esse stipulati relativi e/o connessi alle rispettive partecipazioni in AME o AMEF": l'azione di responsabilità per fatto

Note:

(11) Così, tra gli altri, D. Barbero, *Il sistema del diritto privato*, Torino, 1993, 798; P. D'Onofrio, *Della transazione*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1962, 220; e S. Pugliatti, *Della transazione*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da D'Amelio e Finzi, Firenze, 1949, 270. In senso parzialmente critico, perché orientato a ritenere che gli artt. 1972-1974 costituiscono deroghe o specificazioni rispetto alla disciplina dell'annullabilità per errore, S. Passarelli, *La transazione*, Napoli, 1986, 147.

(12) E cioè quella per cui la restrizione posta dall'art. 1969 c.c. in tema di errore di diritto, in ragione della quale «la transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti», si applicherebbe, *mutatis mutandis*, anche all'errore di diritto.

(13) Sul punto davvero non pare condivisibile l'assunto della Corte d'Appello di Milano, secondo la quale la sentenza è «*tamquam non esset* [...] già per la sola presenza nel collegio del giudice corrotto, a prescindere dal merito della decisione e dal convincimento degli altri componenti del collegio» (pag. 156 della sentenza), e ciò a meno di non voler considerare "*tamquam non esset*" la presenza e l'attività di ben due giudici su tre non corrotti facenti parte del collegio.

illecito determinato dalla sentenza “comprata” è pretesa diversa ed esula completamente dall’ambito della transazione, al punto che l’ipotesi in esame si sottrae alle considerazioni di Fininvest per cui la transazione copre il dedotto e il deducibile [...]».

Il ragionamento della Corte d’Appello desta qualche perplessità, in quanto affermare la sicura estraneità del fatto illecito, e della conseguente azione di responsabilità extracontrattuale, al perimetro della transazione, nel caso di specie, appare tutt’altro che operazione piana.

Ed infatti, l’illecito da cui deriva il danno lamentato da CIR (si ribadisce, comunque lo si voglia intendere, e cioè sia come fatto dal Tribunale che come fatto dalla Corte d’Appello) non deriva dalla mera corruzione del giudice Metta, bensì dall’operato di quest’ultimo che si è tradotto (nella ricostruzione resa dalla sentenza in esame) nella ingiusta (e non corretta) sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’illecito in questione, se davvero fosse circoscrivibile al solo operato del corruttore, con tutta evidenza non avrebbe potuto cagionare alcun danno a CIR perché, se la sentenza non fosse stata emessa (ad esempio nel caso in cui le parti avessero trovato un accordo transattivo nelle more del giudizio), o fosse stata emessa da un diverso collegio in cui non sedeva Metta, la corruzione di quest’ultimo si sarebbe rivelata inoffensiva per CIR. In altre parole, gli effetti della corruzione sono tali da pregiudicare la posizione negoziale di CIR solo in quanto si sono riversati nella ingiusta sentenza. Dunque, l’illecito in questione è a fattispecie complessa e progressiva, e l’epilogo fattuale di tale illecito - o, se si vuole, l’evento in cui si manifesta lo stesso e da cui deriva il danno - non appare affatto estraneo al perimetro della transazione (va a questo proposito ricordato che proprio in forza della transazione CIR non coltiverà il già introdotto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Roma).

Da quanto appena evidenziato si ricava che: anche a voler ritenere il fatto corruttivo di Fininvest dotato di una sua apprezzabile autonomia rispetto alla sentenza conseguente (come senz’altro è sul piano penale), non c’è dubbio che in ogni caso esso, proprio in quanto idoneo a ledere, se non a seguito dalla sentenza, interessi di CIR, non potrebbe essere comunque (sul piano della responsabilità civile) considerato fonte dell’obbligazione risarcitoria, giacché - come noto - non è il mero fatto *contra ius* o *non in iure* a far sorgere l’obbligo di risarcimento ma il fatto illecito dannoso, e cioè che abbia prodotto un danno.

Dunque, concludendo, l’illecito in questione, e cioè

il presupposto normativo per l’affermazione della responsabilità risarcitoria, di fonte extracontrattuale, di Fininvest nei confronti di CIR, non sembra potersi considerare estraneo all’oggetto della transazione, come invece lo reputa la Corte d’Appello di Milano.

Un discorso parzialmente diverso, ma che comunque non cambia la sostanza del ragionamento che si va conducendo, si imporrebbe se la Corte d’Appello, sotto questo profilo, avesse seguito la tesi del giudice di primo grado, secondo il quale il danno andrebbe qualificato come perdita di *chance* di ottenere una sentenza corretta - e, dunque, per CIR favorevole - da parte del collegio romano in cui sedeva Metta. In tale prospettiva, infatti, la sentenza resa sul “lodo Pratis” non sembrerebbe configurabile (per utilizzare la terminologia sopra proposta) come evento dannoso, e cioè produttivo di danno, giacché la fattispecie illecita si sarebbe perfezionata in un momento temporalmente precedente, mentre la sentenza rappresenterebbe solo il momento rispetto al quale valutare l’eventuale concreta incidenza dannosa dell’illecito.

Conclusioni

Si è, nei precedenti due paragrafi, accertato che, con tutta probabilità, nella fattispecie, quanto meno in astratto non difettavano i presupposti perché CIR - indipendentemente dal suo diretto attuale tornaconto e dalle brevi considerazioni sopra svolte circa la (im)possibilità effettiva che, a distanza di tanti anni, si potesse dar corso alla restituzione di quanto le parti si erano trasferite in esecuzione della transazione (problemi questi che certo non potevano incidere, e non avrebbero inciso, sulla eventuale decisione giudiziale) - impugnasse efficacemente la transazione e ne ottenesse una pronuncia di annullamento.

Ciò, si badi, sempre che si accetti di prescindere dal fatto che - come ricorda anche Vasques e come sopra cennato - secondo la Corte d’appello di Milano la sentenza resa dall’omologa corte capitolina sul “lodo Pratis” era senz’altro erronea. Se così fosse, infatti, come si è già detto, a livello ermeneutico sarebbe difficile considerare rilevante, sotto il profilo dell’invalidità della transazione, l’errore costituito dalla ignoranza di CIR circa la corruzione di Metta, e ciò perché, in tale diverso scenario, la mancata impugnazione della sentenza erronea (anche in difetto di consapevolezza circa le ragioni profondamente ingiuste ed immorali di tale erroneità) costituirebbe una precisa e consapevole scelta assunta da CIR nell’ambito dell’accordo transattivo.

In buona sostanza, e qui il ragionamento della Corte d'appello di Milano rischia di rivelarsi davvero a rischio avvilitamento: o la sentenza capitolina, anche se assunta con un componente del collegio corrotto, appare corretta, sicché l'illecito costituito dalla corruzione non ha cagionato danni a CIR; o, al contrario, la sentenza in questione non è corretta (questo sostengono i giudici di Milano), ma in tal caso l'erroneità della stessa doveva (sempre applicando il criterio del "più probabile che non") essere ben riconosciuta da CIR (in quanto agli agguerriti legali di questa senz'altro non poteva sfuggire tale erroneità), di talché nello stipulare la transazione essa ha consapevolmente (ed anche qui dovremo applicare il criterio del "più probabile che non") rinunciato ad impugnare tale sentenza, così recidendo ogni possibile nesso causale tra corruzione del giudice ed asserito danno da stipula dell'accordo transattivo.

Sotto il profilo appena evidenziato molto più equilibrato, ed anche più aderente alla realtà dei fatti, appare riconoscere che al momento in cui è stata stipulata la transazione in parola la sentenza capitolina non poteva apparire né senz'altro erronea, né senz'altro corretta (sempre che sia possibile, rispetto a pronunce così complesse, parlare di erroneità e correttezza come fossero categorie dello spirito). Dunque, è plausibile che CIR abbia concluso la transazione pur consapevole che la sentenza romana di appello potesse essere oggetto di giudizio critico da parte della Cassazione.

Se la corruzione del giudice Metta abbia inciso realmente sulla decisione del collegio di cui lo stesso faceva parte, se tale decisione sia stata effettivamente erronea (14), se l'asserita erroneità abbia pregiudicato le ragioni di CIR che si è sentita indebolita confidando che la sentenza fosse stata assunta da un collegio giudicante equo, giusto e terzo rispetto alle parti, e se sulla base di questa erronea valutazione di fatto l'attrice abbia concluso una transazione che (o a condizioni che) altrimenti non avrebbe accettato: queste sono tutte valutazioni che i giudici milanesi avrebbero dovuto compiere al fine di valutare (sempre che gli fosse stato chiesto) se in capo a CIR fosse rilevabile, nella fattispecie, un errore di fatto, cagionato o meno da dolo altrui, vertente su un presupposto della transazione. Per tale via, nell'eventualità di un riscontro positivo, si sarebbe dovuta annullare la transazione ed a questo punto, ritenuto rimosso ogni effetto preclusivo operante tra le parti (ovviamente, il contrario sarebbe stato nel caso di riscontro negativo), si sarebbe potuto prendere in considerazione la domanda di risarcimento avanzata da CIR.

Nella vicenda in esame, invece, è stato completamente omesso il primo passaggio, come se gli effetti preclusivi della transazione non impedissero a CIR di agire per il risarcimento del danno, e ciò senza considerare che, giova ribadirlo, vero è che l'illecito costituito dalla corruzione del giudice Metta non è tecnicamente coperto dalla transazione in quanto costituisce un fatto esterno al *caput controversum*, ma è altrettanto vero che i danni lamentati da CIR derivano direttamente non già da tale corruzione, bensì dalla sentenza romana di appello asseritamente figlia di tale corruzione, sentenza quest'ultima che, in ragione di quanto osservato nel paragrafo precedente, difficilmente può considerarsi estranea al perimetro della transazione.

Da ciò si ricava che, nel vigore della transazione, gli effetti preclusivi di questa avrebbero probabilmente dovuto paralizzare l'azione di risarcimento promossa da CIR, ma così, nel caso di specie, non è stato. Sicché, per questa ed altre ragioni, vien fatto di credere che la saga CIR/Fininvest non sia ancora giunta al suo ultimo episodio.

Nota:

(14) In realtà, qualche dubbio è lecito nutrire circa il fatto che, nell'ambito del procedimento in parola, i giudici potessero realmente valutare - così come, invece, hanno fatto (ben inteso, non per considerare l'invalidità della transazione, bensì per argomentare la condanna al risarcimento dei danni) - la correttezza della sentenza di cui fu relatore Metta. La questione, infatti, pare definitivamente coperta dal giudicato derivante dalla mancata impugnativa di tale pronuncia, sia in Cassazione che tramite revocazione *ex art. 395 c.p.c.*, con conseguente preclusione di ogni ulteriore sindacato sul merito di quanto deciso dalla Corte d'Appello di Roma nell'occasione. Né in senso contrario sembra pronunciarsi la Cassazione panale nella sentenza n. 35325 del 16 maggio 2007 (richiamata nella pronuncia in esame), che infatti, in tema di sindacato sulla correttezza nel merito di una sentenza resa da un collegio giudicante con un componente corrotto, fa espresso riferimento al giudizio per la revocazione della sentenza *ex art. 295 c.p.c.*, e dunque non afferma l'esistenza di un sindacato diffuso su tale correttezza (che, del resto, entrerebbe in contrasto con la disciplina delle preclusioni derivanti dal giudicato).